



Castel San Pietro, 4 agosto 1998/LF

ORDINANZA MUNICIPALE
concernente gli esercizi pubblici

Risoluzione Municipale del 3 novembre 1997
Approvazione dipartimentale del 24 luglio 1998

II MUNICIPIO DI CASTEL SAN PIETRO

richiamati gli art. 192 LOC, 44 RALOC nonché l'art. 73 della Legge cantonale sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (Lespubb), l'art. 123 del Regolamento della Legge sugli esercizi pubblici del 3 dicembre 1996 (RLespubb);

ORDINA :

Art. 01
Scopo

La presente ordinanza regola le competenze del Municipio come pure quelle ad esso delegate dalla legge o dal regolamento sugli esercizi pubblici.

Orari di apertura e di chiusura

Art. 02
In generale

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le discoteche, sono quelli stabiliti dall'art. 37 della Lespubb.

Art. 03
Coordinamento delle chiusure

Il Municipio può vietare e coordinare le chiusure comunicate, qualora il servizio alla clientela non risultasse garantito.

Art. 04
Notifica

1. Il gerente notifica entro il primo gennaio di ogni anno:
 - gli orari di apertura e chiusura;
 - i giorni di riposo settimanale;
 - i periodi di chiusura per vacanze o per altri motivi.
2. Il gerente, riservati gli art. 100 e 101 RLespubb, può modificare gli orari notificati all'inizio dell'anno, comunicando il cambiamento al Municipio con almeno 30 giorni di anticipo.

Art. 05
Domanda di deroghe d'orario

Le istanze per le deroghe d'orario, debitamente motivate dal gerente dell'esercizio pubblico interessato, devono pervenire alla Cancelleria Comunale entro otto giorni dal giorno d'inizio della deroga richiesta. Istanze tardive non saranno prese in considerazione. Le istanze di cui all'art. 8 devono essere formulate per iscritto o verbalmente al Sindaco, non appena il gerente sia venuto a conoscenza delle ragioni che le giustificano.

- Art. 06**
Deroghe
- Il Municipio può concedere deroghe d'orario, oltre i limiti concessi dagli art. 37 Lespubb e 100 cpv. 2 RLespubb, nel caso di occasioni straordinarie. La richiesta di deroga d'orario, in quanto autorizzazione di polizia, non dà luogo ad alcun diritto da parte del richiedente al suo ottenimento. Salvo circostanze particolari, non possono venire concesse deroghe d'orario oltre le ore 03.00.
- La concessione delle deroghe può prevedere orari differenziati per il servizio interno al locale e quello all'aperto. Il Municipio può inoltre imporre al richiedente disposizioni di polizia atte a tutelare la quiete e l'ordine pubblico.
- Art. 07**
Definizione occasioni straordinarie
- Sono considerate occasioni straordinarie ai sensi dell'art. 38 della legge: banchetti, cene sociali, sagre, feste, fiere, mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive o musicali.
- Art. 08**
Circostanze urgenti
- Sono considerate circostanze urgenti ai sensi dell'art. 38 della legge, manifestazioni di cui il gerente dell'esercizio pubblico non poteva ragionevolmente prevedere lo svolgimento in tempi tali da rispettare i termini di cui all'art. 5. In queste circostanze il Sindaco può concedere deroghe d'orario.
- Art. 09**
Casi particolari
1. Per le festività della vigilia di Natale, di San Silvestro e del sabato di carnevale è concessa automaticamente una deroga d'orario per tutti gli esercizi pubblici fino alle ore 03.00. Non è richiesta la domanda. Vanno in ogni caso rispettate le disposizioni concernenti la quiete notturna e la tranquillità del vicinato. Per prolunghi d'orario oltre le ore 3.00 va inoltrata una domanda di deroga.
 2. In caso di lutti, disordini, eventi naturali imprevedibili, il gerente deve notificare tempestivamente la chiusura alla Cancelleria comunale.
-
- Art. 10**
Tasse
- Le decisioni relative alle deroghe d'orario sono sottoposte al pagamento di una tassa di fr. 30.00 per ogni ora di deroga, ogni giorno.
- Sono esenti da tasse le deroghe di cui all'art. 9.

Permessi speciali

- Art. 11**
Definizione
- Sono considerate occasioni straordinarie soggette a permessi speciali ai sensi degli artt. 30 e 31 della Lespubb, l'organizzazione di manifestazioni limitate nel tempo, fino ad un massimo di 10 giorni, quali sagre, fiere, feste e mercati, manifestazioni politiche, religiose, sportive e musicali.
- Art. 12**
Domanda
1. La domanda per il rilascio dei permessi speciali di cui all'art. 30 Lespubb deve essere inoltrata al Municipio almeno 30 giorni prima della data prevista per l'occasione straordinaria.
 2. La domanda dovrà contenere:
 - a) il nominativo del richiedente;
 - b) la persona responsabile ai sensi dell'art. 91 RLespubb;
 - c) la prova dell'assicurazione RC a norma dell'art. 93 RLespubb.

Art. 13
Decisione La decisione del Municipio potrà prevedere delle restrizioni particolari nell'ambito del rispetto della quiete e dell'ordine pubblico.

Sanzioni

Art. 14
Multa Le infrazioni alla presente ordinanza sono punite con la multa da fr. 20.— a fr. 10'000.— (art. 66 Lespubb).

Art. 15
Revoca Il Municipio revoca le decisioni relative ai permessi speciali e alle deroghe d'orario quando per ottenerli sono state date delle informazioni inveritiere, oppure quando le condizioni per le quali il permesso o la deroga sono stati concessi non sono più dati.

Rimedi di diritto

Art. 16
In generale 1. Contro le decisioni del Municipio è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Consiglio di Stato.
2. La decisione del Consiglio di Stato è definitiva.

Art. 17
In materia di contravvenzione Contro le decisioni del Municipio in materia contravvenzionale è dato ricorso entro 15 giorni dall'intimazione al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 18
Rimedi di diritto Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.

Art. 19
Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1. gennaio 1998 e sostituisce ogni precedente disposizione in materia.

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali a norma dell'art. 164 del Regolamento comunale, dal 6 novembre 1997 al 24 novembre 1997.

Il Sindaco: _____ Il Segretario: _____
P.Mondia _____ L.Fontana _____

PER IL MUNIGIRIO

